

N. 01039/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00836/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 836 del 2014, proposto da:

Tiziana Bivi, Fabiana Cabua, rappresentate e difese dagli avv. Antonio Fiamingo, Lucia Addolorata Ciociola, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Mizzoni, Marina Lotto, Paolo Bernardi, Paola Munari, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

per l'annullamento

- del Bando di concorso pubblico prot. gen. n. 0024919/2014 riservato, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 3 posti di educatore asilo

nido full-time e n. 3 posti di educatore asilo nido part-time a tempo indeterminato - categoria C1 (ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2013) indetto in esecuzione della delibera di G.C. n. 764 del 23.12.2013 limitatamente all'art. 1 lett. D a tenore del quale tra i requisiti di ammissione "il limite minimo e quello massimo di età devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Il limite massimo di 40 anni è comprensivo di ogni elevazione prevista per legge; si prescinde dal limite di età per i candidati dipendenti a tempo indeterminato dalle pubbliche amministrazioni";

- del provvedimento del Comune di Padova/Settore Risorse Umane prot. n. 0084319 del 01.04.2014, notificato alla ricorrente Bivi Tiziana il 07.04.2014, con cui la si escludeva dalla partecipazione alla prova scritta del concorso pubblico riservato perché non in possesso del requisito dell'età come richiesto nel bando di concorso;

del provvedimento del Comune di Padova/Settore Risorse Umane prot. n. 0084449 del 01.04.2014, notificato alla ricorrente Capua Fabiana il 08.04.2014, con cui la si escludeva dalla partecipazione alla prova scritta del concorso pubblico riservato perché non in possesso del requisito dell'età come richiesto nel bando di concorso.;

nonché per l'annullamento:

di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto alle ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

Le ricorrenti Sig.re Bivi Tiziana e Cabua Fabiana espongono di essere educatrici precarie di asilo nido alle dipendenze del Comune di Padova e di avere un'età superiore a 40 anni.

Il Comune di Padova con bando approvato con determinazione n. 2014/34/0010 del 30 gennaio 2014, ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento a tempo indeterminato di sei posti di educatore di asilo nido, di cui tre a tempo pieno e tre a tempo parziale.

Il punto 1) lett. D) del bando prescrive per l'ammissione un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40, comprensivo di ogni elevazione prevista per legge.

Tale previsione del bando, unitamente al successivo provvedimento di esclusione del 1 aprile 2014, è impugnata con il ricorso in epigrafe.

Si è costituito il Comune di Padova sostenendo innanzitutto l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso, in quanto, a suo dire, il bando di concorso, che fissa il requisito dell'età massima per la

partecipazione al concorso, avrebbe dovuto essere impugnato immediatamente e non dopo l'adozione del provvedimento di esclusione.

Osservato che:

L'eccezione pregiudiziale formulata dal Comune è fondata.

Al riguardo va ricordato come il prevalente indirizzo giurisprudenziale, recepito dalla decisione del Cons. Stato, Ad. Plen., 29/1/2003, n. 1, ritenga immediatamente impugnabile il bando di gara o di concorso allorché contenga clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, come quelle che prescrivono requisiti soggettivi di partecipazione, *ex se* lesive.

Ebbene, nel caso in esame, la disposizione del bando sul limite di età, in sé assolutamente chiara ed univoca nel suo contenuto precettivo e tale da non richiedere alcun apporto interpretativo, costituisce indubbiamente un requisito soggettivo di partecipazione alla gara, per cui, avendo immediata attitudine lesiva, andava subito fatta oggetto di gravame.

Ciò premesso, poiché il bando è stato pubblicato nell'albo pretorio online del Comune dal 31 gennaio 2014 al 13 marzo 2014, e l'odierno ricorso è stato notificato all'amministrazione solo in data 4 giugno 2014, l'odierna impugnazione del bando deve essere giudicata irricevibile per tardività.

Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione del provvedimento di esclusione applicativo della suddetta prescrizione.

In conclusione il ricorso deve essere giudicato in parte irricevibile ed in parte inammissibile.

In ragione della materia trattata, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile come in motivazione;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)